



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

INDICE

CAPITOLO I : NORME GENERALI

Art. 1	Concetto	pag.	2
Art. 2	Modo di raccolta	pag.	2
Art. 3	Obbligo di consegna	pag.	2
Art. 4	Esclusione	pag.	2
Art. 5	Estensione territoriale	pag.	2

CAPITOLO II : GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 6	Definizione	pag.	3
Art. 7	Modalità di consegna	pag.	3
Art. 8	Contenitori	pag.	4
Art. 9	Giorni e orari di raccolta	pag.	5

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 10	Definizione	pag.	5
---------	-------------	------	---

C. RIFIUTI RICICLABILI

Art. 11	Definizione	pag.	5
Art. 12	Vetro	pag.	5
Art. 13	Oli	pag.	6
Art. 14	Batterie	pag.	6

Art. 15	Alluminio	pag.	6
Art. 16	Scarti vegetali	pag.	7
Art. 17	Modalità di consegna	pag.	7
Art. 18	Metalli	pag.	7
Art. 19	Frigoriferi	pag.	8
Art. 20	Bottiglie in tereftalato di polietilene (PET)	pag.	8
Art. 21	Giorni e orari di raccolta	pag.	8

D. RIFIUTI SPECIALI E DIVERSI

Art. 22	Definizione	pag.	8
Art. 23	Modalità di consegna	pag.	9

CAPITOLO III : DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24	Recipienti stradali	pag.	10
Art. 25	Divieti	pag.	10
Art. 26	Brucciatura di rifiuti e scarti vegetali	pag.	11
Art. 27	Sospensione del servizio	pag.	11
Art. 28	Rifiuti non raccolti	pag.	11

CAPITOLO IV : TASSE

Art. 29	Tasse	pag.	12
---------	-------	------	----

CAPITOLO V : PENALITÀ E RICORSI

Art. 30	Multa	pag.	13
---------	-------	------	----

CAPITOLO VI : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31	Abrogazione	pag.	14
Art. 32	Entrata in vigore	pag.	14

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Richiamati i disposti:

- della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- ed ogni altra norma in materia applicabile;

Il Municipio di Ascona dispone quanto segue:

CAPITOLO I : NORME GENERALI

Art. 1 Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 2 Modo di raccolta

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori e centri di raccolta ubicati nei quartieri del Comune secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 3 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

Art. 4 Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 24 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate.

Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 5 Estensione territoriale

1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

2. Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
3. Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo strade private in particolare quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

CAPITOLO II : GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 6 Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili e quelli speciali e diversi di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 7 Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di carta o plastica aventi la capacità da 35 e 110 litri.

2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
3. I sacchi devono essere esposti ben chiusi e in modo ordinato, sì da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico, ad eccezione del solo Nucleo dove i sacchi non possono essere esposti sul suolo pubblico, ma vanno deposti nei contenitori comunali o nei cassonetti privati situati su suolo privato.
4. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 32 del presente Regolamento.
5. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8 Contenitori

1. Per grandi stabili d'abitazione con 5 o più appartamenti, alberghi, pensioni, garni, ristoranti a partire da 80 posti, negozi ed industrie della cat. 3 è obbligatorio l'uso di contenitori metallici da 800 litri.
2. L'uso di questi recipienti può essere reso obbligatorio anche quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.
3. L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali.
4. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 9
Giorni e orari di raccolta

1. Le modalità di raccolta sono fissate tramite ordinanza municipale.
2. I rifiuti devono essere esposti nei giorni fissati, al massimo la sera precedente il giorno di raccolta, ma comunque non prima delle ore 21:00.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 10
Definizione

1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un luogo speciale di raccolta.
2. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre, rifiuti edili di ogni tipo e arredamenti di stabili ristrutturati.

C. RIFIUTI RICICLABILI

Art. 11
Definizione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato secondo speciale ordinanza.

Art. 12
Vetro

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.

2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene in linea di principio con separazione per colore del vetro.
3. Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc...
4. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

Art. 13 **Oli**

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli.
2. I contenitori sono previsti per la raccolta separata di:
 - . oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - . oli vegetali (oli e grassi da cucina).
3. È vietato mescolare i due tipi di olio.

Art. 14 **Batterie**

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio.
2. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli.

Art. 15 **Alluminio**

Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti risciacquati.

Art. 16 Scarti vegetali

1. Il servizio comprende la raccolta, lungo le strade pubbliche, degli scarti vegetali e compostabili provenienti da orti, da giardini e dalle economie domestiche.
2. È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami. È comunque vietata la loro distruzione attraverso la normale raccolta dei rifiuti nonché l'incenerimento all'aperto secondo quanto previsto dal DE concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali.

Art. 17 Modalità di consegna

1. Gli scarti vegetali devono essere consegnati negli appositi contenitori di plastica, da 120 l, 240 l, 800 l.
2. Sono pure ammesse le fascine legate solo con corda, e di un ingombro massimo di 120 cm.
3. Il privato è tenuto ad acquistare il contenitore speciale, della capacità a seconda degli scarti prodotti, che rimane di sua proprietà. È pure tenuto a tenerlo pulito ed in buono stato.
4. Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 18 Metalli

Il Municipio procede pure alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta dei metalli.

Art. 19 Frigoriferi

I frigoriferi dovranno essere riconsegnati ai centri di raccolta autorizzati.

Art. 20 Bottiglie in tereftalato di polietilene (PET)

Le bottiglie in materiale di tereftalato di polietilene (PET) devono essere depositate presso l'apposito contenitore di raccolta del Comune.

Art. 21 Giorni e orari di raccolta

Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale. In linea di principio annualmente sarà emesso un calendario contenente tutte le informazioni sugli orari e modalità di raccolta.

D. RIFIUTI SPECIALI E DIVERSI

Art. 22 Definizione

Sono categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i rifiuti pericolosi solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente, segnatamente:

- a. i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b. i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c. le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d. i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;

- e. i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f. le gomme e gli pneumatici usati;
- g. le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h. i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i. i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k. le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l. le emulsioni bituminose;
- m. le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n. le carcasse di animali;
- o. ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p. i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q. le lampade al mercurio o al neon;
- r. le batterie di motociclette e di autovetture;
- s. i medicinali scaduti;
- t. tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10;
- u. i materiali di scavo e di demolizione;
- v. i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z. ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6-22 che precedono;
- z1. Frigoriferi, cucine, lavatrici e qualsiasi altro elettrodomestico;
- z2. Apparecchi elettrici in genere (televisioni, radio, computers, monitors, ecc...).

Art. 23 **Modalità di consegna**

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.

3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e degli pneumatici usati.
5. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
6. I vestiti usati ed i tessili non devono essere gettati nei rifiuti urbani.
7. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati ai magazzini comunali, negli orari di ufficio, in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

CAPITOLO III . DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc... depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 25 Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e

composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 26 **Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali**

1. L'accensione di fuochi all'aperto per eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è ammessa unicamente per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola. In questi casi deve essere chiesta l'autorizzazione preventiva al Dipartimento, che decide sentito l'avviso del Comune e degli altri Servizi cantonali interessati.

2. È vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 27 **Sospensione del servizio**

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

Art. 28 **Rifiuti non raccolti**

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19:00 dello stesso giorno da coloro che li produssero.

CAPITOLO IV : TASSE

Art. 29 Tasse

1. Il Municipio preleva annualmente delle tasse per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti. Per l'ammontare delle tasse sarà adottato il principio della copertura delle spese.

Per le singole categorie del servizio spazzatura sono applicabili le tasse annuali seguenti:

CATEGORIA D'UTENZA	TASSA	
	MINIMO	MASSIMO
a) Economie domestiche di domiciliati e dimoranti, case, appartamenti di vacanza, residenze secondarie di persone o Enti non domiciliati né dimoranti nel Comune	Fr. 55.00	Fr. 165.00
b) Appartamenti di vacanza, affittati a scopo di lucro e camere d'affitto	Fr. 25.00/letto	Fr. 75.00/letto
c) Garni e pensioni	Fr. 25.00/letto	Fr. 75.00/letto
d) Alberghi	Fr. 25.00/letto	Fr. 75.00/letto
a) posti interni	Fr. 12.00/posto	Fr. 40.00/posto
b) posti esterni	Fr. 6.00/posto	Fr. 30.00/posto
e) Ristorante e ristoranti con alloggio	Fr. 25.00/letto	Fr. 75.00/letto
a) posti interni	Fr. 12.00/posto	Fr. 40.00/posto
b) posti esterni	Fr. 6.00/posto	Fr. 30.00/posto
f) Locali notturni e bar	Fr. 9.00/posto	Fr. 25.00/posto
g) Aziende industriali, artigianali, commerciali		
<u>cat. 1</u> se depositano piccoli quantitativi di rifiuti	Fr. 200.00	Fr. 600.00
<u>cat. 2</u> se depositano medi quantitativi di rifiuti	Fr. 325.00	Fr. 975.00
<u>cat. 3</u> se depositano grandi quantitativi di rifiuti e banche	Fr. 850.00	Fr. 2'550.00
La ripartizione in categorie è stabilita in funzione di una valutazione del quantitativo medio di rifiuti e scarti.		

CATEGORIA D'UTENZA *	TASSA	
	MINIMO	MASSIMO
h) Uffici in genere		
<u>cat. 1</u> se depositano piccoli quantitativi di rifiuti	Fr. 215.00	Fr. 355.00
<u>cat. 2</u> se depositano medi quantitativi di rifiuti	Fr. 355.00	Fr. 500.00
<u>cat. 3</u> se depositano grandi quantitativi di rifiuti	Fr. 500.00	Fr. 645.00
i) Bagno Pubblico	Fr. 1'250.00	Fr. 3'750.00
k) Lido	Fr. 2'500.00	Fr. 7'500.00

Per le categorie **d.**; **e.**; **f.** e **g.** valgono le seguenti condizioni:

Per la distinzione tra garni, pensioni ed alberghi fa stato quanto risulta dai permessi di Polizia, mentre per il calcolo dei letti e posti negli esercizi pubblici fa stato il conteggio elaborato dal Comune.

La chiusura temporanea legale o volontaria dell'esercizio pubblico non dà diritto ad alcuna esenzione parziale della tassa prevista.

CAPITOLO V : PENALITÀ E RICORSI

Art. 30 Multa

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento, e alle disposizioni cantonali, è passibile di una multa fino a un massimo di fr. 1'000.—, a norma dell'articolo 145 della Legge organica comunale del 30 giugno 1987.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VI : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento raccolta spazzatura del 18 dicembre 1975.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 1/8 febbraio 1993 e susseguenti modifiche in data 7 marzo 1995 ,14 novembre 2006, 15 ottobre 2007 e 5 novembre 2007.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 23 giugno 1993 e susseguenti modifiche 7 marzo 1995, in seguito dalla Sezione degli enti locali il 16 febbraio 2007, il 27 novembre 2007 e 7 febbraio 2008.

* Art. adottato dal Consiglio comunale nella seduta 13 dicembre 2010 e approvato dalla Sezione degli enti locali in data 1° marzo 2011.